

PROVINCIA DI BENEVENTO

POLITICHE PER L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITA' MONTANE E RURALI

Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e
Agricoltura

Servizio Forestazione, Caccia e Pesca

Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistica Venatoria delle Zone di Ripopolamento e Cattura

Art. 1 – Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) della provincia di Benevento nel rispetto del Piano Faunistico Venatoria Provinciale.
2. La Provincia, le Associazioni Agricole, Ambientaliste e Venatorie e l'Ambito Territoriale di Caccia sono tenuti a collaborare tra loro per la buona gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura.
3. La Provincia di Benevento mira alla valorizzazione ed al potenziamento delle Zone di Ripopolamento e Cattura la cui funzione è "consentire la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nei terreni liberi o nelle strutture di nuova istituzione" così come indicato nella L.R. n. 8/96.
4. Per la gestione delle Z.R.C. la Provincia può avvalersi della collaborazione di una o più Associazioni venatorie maggiormente diffuse in provincia e rappresentate nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale (C.T.F.V.P.), nel presente regolamento sono denominate Gestore. La Provincia terrà conto per l'affidamento delle Z.R.C. del numero di iscritti e della capacità organizzative delle varie Associazioni che potranno operare anche in forma congiunta.
5. Con l'affidamento a diversi Gestori la Provincia intende favorire il legame dei cacciatori al territorio coinvolgendoli sempre di più nella gestione delle risorse faunistiche.

6. La Provincia e l'ATC per ogni operazione di gestione faunistica- venatoria (ripopolamenti, interventi di controllo, miglioramenti ambientali, ecc) privilegiano le Zone di Ripopolamento e Cattura.

Art. 2 – Risorse economiche.

1. La Provincia compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili può prevedere per l'attuazione del Piano di gestione Faunistica della Z.R.C. dei rimborsi spesa per i Gestori, ripartiti in base alla valutazione dell'operato dei vari gruppi di lavoro.
2. L'A.T.C. potrà concorrere al funzionamento favorendo le richieste di contributi per miglioramenti ambientali a fini faunistici all'interno delle Z.R.C..

Art. 3 – Specie.

1. Le specie di maggiore importanza per le Z.R.C. sono la lepre, il fagiano, la starna ed eventualmente la pernice rossa.
2. Per queste ultime due specie la Provincia e l'A.T.C. favoriscono forme di reintroduzione in particolare se coinvolgono più Z.R.C. con progetti pluriennali.
3. Per tutti i ripopolamenti dovranno essere preferiti animali di cattura, qualora ciò non fosse possibile andranno utilizzati animali allevati in condizioni di massima naturalità. Tutti gli animali rilasciati dovranno essere di provenienza certificata e accompagnati da certificato sanitario.
4. È preferibile liberare fagiani di età compresa tra 50 e 90 giorni di età, mentre per la lepre dovrebbero essere usati esclusivamente animali di cattura.
5. Per il fagiano e la lepre le immissioni dovranno diminuire progressivamente di pari passo con l'aumento dei riproduttori naturali all'interno della Z.R.C..
6. Nel caso di utilizzo di fagiani di cattura il rilascio potrà avvenire senza strutture di ambientamento, mentre con fagiani di allevamento dovranno essere necessariamente adottati recinti a cielo aperto.
7. Contestualmente al rilascio degli animali deve essere attivata una serie di mangiatoie e di abbeveratoi ove necessario per almeno i successivi 30 giorni.

Art. 3 – Istituzione e caratteristiche ambientali.

1. Le Z.R.C. sono istituite dalla Provincia con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (P.F.V.P.) sentito il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale.
2. Le Z.R.C. devono presentare caratteristiche ambientali tali da favorire le specie di indirizzo. La percentuale di bosco per ogni Z.R.C. non può superare il 30%. Il C.T.F.V.P. può autorizzare, su richiesta motivata da parte del Gestore, deroghe sulla estensione delle superfici boscate.
3. Le Z.R.C. necessariamente non possono trasformarsi in "riserve" per il cinghiale svolgendo opera di protezione per questa specie.

Art. 4 – Censimenti.

1. I censimenti rappresentano lo strumento gestionale più importante per la gestione faunistica delle Z.R.C. Per ogni area e per le diverse specie vanno effettuati censimenti quantitativi e qualitativi.
2. FAGIANO - Per il fagiano vanno condotti censimenti pre e post riproduttivi. Le metodologie prescelte potranno essere differenti a seconda delle densità e delle caratteristiche ambientali dell'area. A basse densità si può valutare il numero di riproduttori attraverso il censimento dei maschi territoriale nei mesi di aprile e maggio. A medie o elevate densità e con distribuzione uniforme è da preferire il metodo delle battute campione o in alternativa il rilevamento al canto dei maschi in primavera. In aggiunta vanno stilati degli indici di abbondanza attraverso percorsi campioni in differenti periodi dell'anno per valutare il numero delle femmine e delle nidiate.
3. LEPRE - Per la lepre sono due i metodi di censimento che potranno essere usati: censimenti in battuta per aree campione e censimenti notturni con il faro.
4. Per tutte le specie oggetto di gestione si utilizzeranno a completamento dei dati di censimento le informazioni sulle statistiche di abbattimento.
5. I censimenti vanno ripetuti almeno per ogni area o transetto all'alba ed al tramonto.
6. I censimenti dovranno avvenire secondo di tempi e le modalità indicate nel PFVP.
7. La Provincia si riserva la facoltà di effettuare propri censimenti e verifiche all'interno delle Z.R.C..

Art. 5 – Compiti del Gestore e del gruppo di lavoro.

1. Il Gestore della Z.R.C. propone entro il 30 novembre di ogni anno alla Provincia un gruppo di lavoro per ogni Z.R.C. in affidamento composto da almeno un Responsabile, da due cacciatori e da due proprietari/conduttori di fondi inclusi nella Z.R.C. o nelle immediate vicinanze. La Provincia approva entro il 31 dicembre.
2. Il Gruppo di lavoro opera in stretta sintonia con l'Ente gestore.
3. La Provincia attraverso il C.T.F.V.P. valuta annualmente l'operato delle Associazioni Gestori e di ogni gruppo di lavoro.
4. Il Gruppo di lavoro attraverso il suo Rappresentante redige annualmente entro il 30 gennaio il Piano annuale di gestione ambientale e faunistica della Z.R.C. e lo sottopone all'approvazione del C.T.F.V.P.
5. Nel Piano di lavoro il gruppo propone:
 - a) La specie in indirizzo per la Z.R.C.;
 - b) Piano di censimenti delle specie di indirizzo e dei predatori;
 - c) Piano di miglioramento ambientali;
 - d) Eventuali piani di foraggiamento;
 - e) Piano di controllo numerico dei predatori;
 - f) Eventuale Piano di ripopolamento delle specie in indirizzo;
 - g) Eventuali localizzazione e perimetrazioni di strutture recintate CON funzione di ambientamento e/o allevamento;
 - h) Eventuale piano di prevenzione danni da fauna selvatica all'interno della Z.R.C. e nelle sue immediate vicinanze per un raggio di 500 m.;
 - i) Risultati delle catture di selvaggina operate all'interno della Z.R.C. e utilizzate a scopo di ripopolamento;
 - j) Attività di Vigilanza attraverso agenti volontari del Gestore.

Art. 6 – Controllo dei predatori.

1. All'interno delle Z.R.C. si applicano le disposizioni per gli interventi di controllo definite dal Regolamento Provinciale per la gestione Faunistica e Venatoria delle popolazioni di Corvidi, Volpe e Nutria.
2. La Provincia tenendo conto del Piano di gestione proposto dai Gestori elabora i Piani di ripopolamento, cattura e di controllo dei predatori.

Art. 7 – Catture.

1. Le catture delle specie in indirizzo delle Z.R.C. possono avvenire esclusivamente al raggiungimento delle seguenti densità: per il fagiano 15 capi/100 Ha e per la lepre 10 capi/100 ha. Per la starna non possono essere effettuate catture.
2. Per ogni capo di fagiano e lepre catturati la Provincia verserà al Gestore una somma fissata annualmente dal C.T.F.V.P. tenuto conto del valore corrente di mercato. Tale somma dovrà essere investita per l'attuazione del Piano di gestione della stessa Z.R.C..

Art. 8 – Formazione del personale.

1. La Provincia in collaborazione con l'A.T.C. e con il C.T.F.V.P. effettua degli incontri periodici e/o Corsi di aggiornamento con i Responsabili delle Z.R.C. e del Personale impegnato nella loro gestione al fine di migliorare le conoscenze e la preparazione dei soggetti impegnati.

Art. 9 – Formazione del personale.

La Provincia e l'ATC per ogni operazione di gestione faunistica- venatoria (ripopolamenti, interventi di controllo, miglioramenti ambientali, ecc) privilegiano le Zone di Ripopolamento e Cattura.